



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 12672 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Marco Oliva, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Domenica Gigante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Vincenza Balsamelli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della graduatoria finale del Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della P.S.

pubblicata su “doppiavella” il 15.07.2022, all'esito dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente della P.S. per le vacanze riferite al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 24-quater, lettera a) del DPR 335/1982, deliberato dalla Commissione per il Personale del Ruolo dei Sovrintendenti della P.S. il 14.07.2022, indetto con circolare telegrafica n. 333/SAA/I/9807/VS2019 pubblicata su “doppiavella” il del 30.11.2021;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 28/12/2022:

- della circolare n. 333/SAA/II/9807.C.7.31 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della P.S. pubblicata su “doppiavella” il 13.10.2022 ad integrazione e scorrimento della graduatoria, pubblicata il 15.07.2022, dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente della P.S. per le vacanze riferite al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 24-quater, lettera a) del DPR 335/1982;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 18/04/2023:

- della nota ministeriale n. 333/SAA/I/91963 datata 2.2.2023 del Ministero dell'Interno- Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della P.S. Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti notificata il 15.02.2023 con la quale la Commissione per il Personale del ruolo degli agenti ed assistenti della P.S. ha riesaminato in autotutela i giudizi complessivi del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

1.Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., intesa ad evidenziare, in sostanza, che, dalla decisione anche interinale del presente giudizio, discenderebbe la possibilità, per il ricorrente, di presentare la domanda di partecipazione al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice ispettore ruolo ispettori della Polizia di Stato riservato al personale appartenente al ruolo sovrintendenti in servizio, da inoltrare entro il termine del 4

maggio 2024;

2. Considerato che il presente ricorso è stato “esportato” per la redazione in data 3.5.2024, ore 12,54;

3. Ritenuto che la fattispecie dedotta in giudizio, per la sua delicatezza e complessità, involve una particolare ponderazione degli interessi in conflitto, che appare opportuno effettuare nella idonea sede collegiale, con il contraddittorio delle parti;

Ritenuto, pertanto, che, allo stato, la domanda cautelare ai sensi dell’art. 56 cpa non può essere accolta;

4. Ritenuto che il ricorrente potrà, comunque, presentare la domanda di partecipazione al concorso interno per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice ispettore ruolo ispettori della Polizia di Stato riservato al personale appartenente al ruolo sovrintendenti in servizio, precisando che trattasi di domanda sottoposta “*a riserva*” all’esito della definizione del presente giudizio, eventualmente anche inviando una lettera raccomandata postale alla P.A. con allegato il presente decreto entro il termine di scadenza previsto, in caso di impossibilità di provvedere mediante l’ordinaria modulistica prevista “on line”;

4. Ravvisata l’opportunità, per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all’art. 1 cpa, di ordinare alla P.A, ai sensi dell’art. 2, comma 2°, cpa, il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, al più presto possibile;

P.Q.M.

rigetta.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21.5.2024.

Onera il ricorrente di notificare il presente decreto alla P.A. anche presso la sede reale.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti ed alla P.A. anche presso la sede reale.

Così deciso in Roma il giorno 3 maggio 2024.

Il Presidente
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO